

Spiegazioni concernenti il Registro professionale

- **Servizio d'informazione**

Il Registro professionale è un servizio d'informazione gratuito. Il suo obiettivo è di promuovere attivamente, mediante raccomandazioni e certificazioni relative ai CCL, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, dichiarati di obbligatorietà generale, nel quadro delle gare per appalti pubblici. Il Registro professionale è inoltre in grado di emettere raccomandazioni nel quadro di appalti privati, a condizione che le aziende forniscano a tal fine il loro consenso per iscritto. Attualmente sono disponibili informazioni sulle imprese attive nei seguenti settori: pittura e gessatura, sistemazione di soffitti e di interni, nonché posa di ponteggi. Si prevede di estendere il servizio anche ad altri settori.

- **Scambio di informazioni**

Il Registro professionale è in contatto permanente con le Commissioni professionali paritetiche, nonché con le associazioni padronali competenti e gli uffici responsabili della riscossione. Lo scambio di informazioni tra questi organi incaricati dell'esecuzione dei CCL e il Registro professionale consente di fornire in ogni momento informazioni aggiornate.

- **Organi aggiudicanti**

Il Registro professionale cerca la collaborazione con le autorità, gli architetti, i committenti e le imprese generali e verifica il rispetto delle disposizioni del CCL da parte degli offerenti di regola dopo l'apertura dell'offerta, ma prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Il Registro professionale ha inoltre instaurato in alcuni cantoni e città un rapporto di collaborazione vincolante con gli uffici responsabili delle costruzioni pubbliche.

- **Gare di appalto**

Il Registro professionale utilizza la banca dati elettronica del «Baublatt», nonché la piattaforma di informazioni elettroniche sugli appalti «Simap», per tenersi costantemente aggiornato sulle più recenti gare di appalti pubblici.

- **Procedura di aggiudicazione**

Nella maggior parte dei casi sono soggette a gare pubbliche soltanto le commesse aggiudicate secondo la «Procedura libera» o la «Procedura selettiva». Tuttavia, il Registro professionale s'impegna a chiarire la conformità al CCL da parte degli offerenti anche in caso di commesse più modeste, ovvero quelle assegnate nel quadro della «Procedura mediante invito» o della «Aggiudicazione mediante trattativa privata».

- **Rispetto dei CCL**

La qualificazione delle aziende è limitata sempre e unicamente al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Essa non esprime un giudizio sulla solvibilità e la qualità di un'azienda.

- **Protezione dei dati**

Il Registro professionale dispone di una vasta banca dati sulle aziende. La banca dati è registrata presso l'incaricato federale per la protezione dei dati. La protezione dei dati è garantita in ogni momento. I documenti trasmessi dagli organi responsabili dell'assegnazione degli appalti per una verifica vengono trattati in modo

confidenziale. Il Registro professionale fornisce informazioni su un'azienda unicamente agli organi direttamente coinvolti nell'assegnazione di un determinato appalto. In virtù delle disposizioni sulla protezione dei dati, è esclusa una trasmissione di informazioni ad aziende che richiedono dati su un'altra azienda concorrente.

- **Raccomandazioni**

Dal punto di vista giuridico le informazioni fornite dal Registro professionale non sono vincolanti, esse hanno unicamente carattere di raccomandazione. Per principio non si ha la pretesa di influire in modo diretto sulla decisione di aggiudicazione. Il Registro professionale si considera un organo d'informazione neutrale che mediante raccomandazioni e ulteriori informazioni sostiene gli organi aggiudicanti nel processo decisionale.

- **Procedura di applicazione dei CCL**

Il Registro professionale è attivo nell'ambito dell'applicazione di contratti collettivi di lavoro. I criteri determinanti per la qualificazione delle aziende sono disponibili sul sito www.br-berufsregister.ch. Il modo di procedere del Registro professionale in caso di una procedura concernente un CCL è stato stabilito in modo paritetico dalle parti contraenti (associazione padronale, nonché sindacati) del CCL per il ramo pittura e gessatura di concerto con i settori affiliati. Una procedura di verifica dell'applicazione di un CCL inizia con la decisione di effettuare un controllo della contabilità salariale e termina, in caso di violazione del CCL, con il pagamento di una multa convenzionale, delle spese di controllo e procedurali, nonché con il versamento ai lavoratori di eventuali prestazioni ingiustamente negate in precedenza. Una qualificazione negativa significa che al momento della richiesta di informazioni la violazione del Contratto collettivo di lavoro non è soltanto ipotizzata, ma comprovata.

- **Intervento politico**

Nel caso in cui un organo aggiudicante non dovesse tener conto della qualificazione negativa dell'offerente più vantaggioso, il Registro professionale, non essendo dotato degli strumenti giuridici necessari, non è in grado di intervenire direttamente. Il Registro professionale, in tal caso, può però far ricorso al cosiddetto intervento politico è invitare l'offerente classificatosi secondo a contestare la decisione di aggiudicazione presentando, entro 10 giorni, un'apposita istanza al tribunale amministrativo. L'istanza non ha però automaticamente effetto sospensivo. Quest'ultimo deve essere richiesto esplicitamente ed è concesso dal Tribunale amministrativo unicamente in presenza di una motivazione adeguata e laddove l'effetto sospensivo non lede un interesse pubblico importante.

- **Ricorso**

Dal punto di vista del Registro professionale un offerente con una qualificazione negativa non dovrebbe essere preso in considerazione dall'organo aggiudicante, neanche se presenta l'offerta più vantaggiosa. L'offerente interessato può a sua volta interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo. Anche in tal caso, il ricorso non deve per forza avere un effetto sospensivo. Dalla fondazione del Registro professionale nel 1998 non si è mai giunti alla presentazione di una denuncia.

- **Qualificazione negativa**

Le aziende che nel quadro di una richiesta d'informazione sono state oggetto di una qualificazione negativa vengono informate per iscritto dal Registro professionale. Questo vale anche per le aziende «raccomandate con riserva».

- **Autocertificazione**

Il rispetto del relativo CCL è una delle premesse necessarie per essere presi in considerazione in qualità di offerente nell'ambito di appalti pubblici della costruzione. Il controllo del rispetto del CCL non è regolamentato in modo chiaro né dalla Legge federale sugli acquisti pubblici né dall'Accordo intercantonale sugli acquisti pubblici. Non esiste un obbligo generale di controllo. Per questo motivo numerosi organi aggiudicanti si basano esclusivamente sulla cosiddetta autocertificazione degli offerenti, in cui ogni offerente deve confermare per iscritto il rispetto del CCL.

- **Misura insufficiente**

Le parti contraenti dei settori pittura e gessatura, sistemazione di soffitti e di interni, nonché posa di ponteggi, sono dell'avviso che l'autocertificazione è insufficiente per un giudizio finale circa il rispetto delle disposizioni del CCL da parte degli offerenti. A livello giuridico esiste in ogni caso una discrepanza tra l'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro da un lato e il fatto che il controllo del rispetto dei CCL abbia soltanto carattere facoltativo (cfr. al riguardo: Legge federale sugli acquisti pubblici, nonché Accordo intercantonale sugli acquisti pubblici).

- **Distorsione della concorrenza**

Come evidenziato anche dalla Confederazione, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro non è un fattore secondario. Le aziende che non rispettano le disposizioni in vigore di un contratto collettivo di lavoro possono risparmiare denaro e presentare di conseguenza offerte più vantaggiose, migliorando in tal modo le loro possibilità di aggiudicarsi l'appalto. Questo tipo di distorsione della concorrenza può essere combattuto con efficacia unicamente mediante un controllo sistematico dell'applicazione dei CCL.

26 ottobre 2007

Criteri

per la qualificazione della conformità al CCL delle aziende partecipanti alle gare per appalti pubblici*

Le aziende vengono **raccomandate**

- se nei loro confronti non è in corso nessuna procedura relativa a un CCL
- se il calcolo e il versamento dei contributi professionali e dei contributi alle spese di esecuzione è stato effettuato entro i termini previsti
- se hanno attuato la direttiva obbligatoria della CFSL¹⁾ mediante una soluzione aziendale individuale o una soluzione valida per il loro settore o se si sono impegnate per iscritto, tramite la dichiarazione di adesione, a realizzarla

Le aziende vengono **nuovamente raccomandate**

- non appena avranno pagato la multa convenzionale, nonché le spese procedurali e di controllo
- e non appena avranno versato ai lavoratori interessati, comprovandolo mediante i relativi documenti giustificativi, eventuali prestazioni ingiustamente negate in precedenza. Al riguardo viene applicato un termine di prescrizione di 5 anni.

Le aziende vengono **raccomandate con riserva**

- se nel quadro di un controllo della contabilità salariale o di un controllo sul cantiere sono emerse violazioni del CCL e alle aziende è stato trasmesso il rapporto sul controllo, ma il termine di 30 giorni accordato per garantire il diritto di essere sentiti non è ancora scaduto
- se durante il periodo in cui il CCL non è ancora dichiarato di obbligatorietà generale esse non sono iscritte all'associazione padronale e hanno rinunciato a firmare il contratto in qualità di parte contraente individuale

Le aziende **non vengono raccomandate**

- se in occasione di un controllo della contabilità salariale o di un controllo sul cantiere sono state constatate violazioni del CCL e se il termine di 30 giorni accordato per garantire il diritto di essere sentiti è scaduto
- se il calcolo e/o il versamento dei contributi professionali e dei contributi alle spese di esecuzione non è stato effettuato entro i termini prescritti e si è reso necessario l'invio di un sollecito
- se non adottano le misure per l'applicazione della direttiva obbligatoria della CFSL¹⁾

Le aziende **non vengono qualificate**

- se non vengono occupati lavoratori o apprendisti
- se i contributi professionali vengono conteggiati in un altro settore
- se appartengono a un settore di competenza del Registro professionale
- se la struttura aziendale è sconosciuta e l'azienda non è registrata presso un organo incaricato dell'esecuzione del CCL

¹⁾ CFSL = Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro. La direttiva della CFSL è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e si basa sulla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e sull'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

*I criteri per la qualificazione della conformità al CCL delle aziende partecipanti alle gare per appalti pubblici vengono applicati sia per la qualificazione delle aziende nei confronti degli organi aggiudicanti che per il rilascio alle aziende stesse di certificazioni relative ai CCL. I criteri sono stati definiti in modo paritetico dalle parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro del ramo pittura e gessatura di concerto con i settori affiliati.